

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 146/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente Società Club Azzurro S.n.c. di Fo. Re. e Pu. An. Li., con atto del 08.11.2010, proponeva ricorso (Nr. 1777.10) contro la Direzione Provinciale di Varese, avverso l'avviso di accertamento nr. T9302TD1542 notificato in data 29.07.2010, ed emesso a seguito di autorizzazione all'acquisizione dei conti bancari e postali al fine di individuare rapporti intrattenuti dalla società Club Azzurro S.n.c. con operatori finanziari nazionali.

Con il predetto atto, riferibile al periodo d'imposta 2005, l'Ufficio richiedeva il pagamento di € 2.502,00 a titolo di maggiore IRAP accertata, oltre agli interessi di € 300,96 ed il pagamento di € 11.611, a titolo di maggiore IVA, oltre agli interessi di € 1.480,63, nonché il pagamento di sanzioni per complessivi € 18.448,50; e così in totale € 34.443,00.

La ricorrente eccepisce:

1)- illegittima parziale ripresa fiscale, utilizzata dall'ufficio tributario per determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP nonché il valore imponibile IVA, motivata dalla ricorrente raffrontando il valore totale delle annotazioni dei registri IVA con quello ricavato dagli estratti dei c/c bancari della società.

In particolare, la contribuente afferma che la mancata precedente produzione delle giustificazioni e delle ricevute fiscali era dovuta al fatto che negli anni 2010, a causa della tinteggiatura degli uffici della società, parte delle ricevute fiscali era stata tolta dal suo sito abituale e collocata temporaneamente in uno scatolone, spostato inopportuno e inavvertitamente dagli operai tinteggiatori.

In proposito, la ricorrente invoca l'esimente di cui all'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 600/1973, in quanto ritiene che l'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione precedentemente non esibita, non debba trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la mancata produzione è dovuta a causa a lei non imputabile.

2) - illegittima parziale ripresa fiscale, utilizzata dall'ufficio per determinare il valore della Produzione netta ai fini IRAP e quello imponibile ai fini IVA, motivata con prove documentali offerte dalla ricorrente.

La ricorrente, ha provveduto a ricostruire, sulla scorta delle ricevute fiscali emesse (alcune delle quali rintracciate dopo opportune ricerche) il valore fiscalmente attribuibile alle stesse movimentazioni, fornendo così una chiara ed oggettiva giustificazione.

Allo stato attuale, la società dispone dell'intero carteggio in originale, di tutte le ricevute fiscali emesse nell'anno 2005.

La ricorrente contesta il presunto reddito d'impresa accertato in € 89.953,15 che l'ufficio dichiara imponibile ai fini IRPEF, per ciascun socio, in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili; nonché le violazioni per gli importi che l'ufficio ha riportato a pagina 15 dell'atto impugnato. La ricorrente chiede che la Commissione, voglia:

1) - in via principale dichiarare:

- il recupero in materia IRAP, riconducibile al valore della produzione netta pari ad € 1.178,13 + € 3,79 = € 1.181,92 e conseguente IRAP relativa, pari ad € 50,23;
- il recupero di IVA, riconducibile al valore della base imponibile di € 1.178,13 con IVA di € 235,63;
- la nullità della sanzione di cui al punto 2 (pag. 15 dell'atto impugnato)
- Tenuta della contabilità, sanzione pecuniaria di € 1.032,00 ad € 7.746,00;

2) - in via subordinata, dichiarare:

- la nullità della sanzione di cui al punto 2 (pag. 15 dell'avviso), sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 7.746,00;

- il recupero di IRAP pari ad € 12.887,69 + € 3,79 = € 12.891,48 e IRAP di € 547,88;

- il recupero di IVA di € 12.887,69 e IVA di € 2.577,54, con vittoria di spese di giudizio. Al presente ricorso Nr. 1777.10 sono riuniti i ricorsi Nr. 1778, 1779, 1780 e 1781.10.

L'Ufficio costituitosi in data 03.01.2011, preliminarmente sottolinea che l'atto in questione è stato impugnato anche dai soci Fo. Re. e Pu. An. Li., per tali motivi, data l'evidente connessione oggettiva, chiede la riunione.

Inoltre, chiede la riunione con i ricorsi presentati dai soci avversi gli avvisi di accertamento T930101101821/2010 e nr. T9301H01818/2010 notificati per trasparenza ai fini IRPEF.

Nel merito, l'ufficio contesta ogni singola eccezione sollevata dalla ricorrente, ed in particolare precisa che la fattispecie de quo non possa in alcun modo rientrare nel disposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 32 invocata dalla ricorrente.

In proposito richiama i seguenti giudicati:

1) - sentenza nr. 22765 del 2009 della Corte di Cassazione;

2) - sentenza nr. 110 del 04.12.2008 della C.T. R. sez. III;

3) - ordinanza della Corte di Cassazione nr. 21665 del 22.10.2010.

L'Ufficio, in via preliminare chiede:

- la riunione del presente ricorso con quelli nr. 1778, 1779, 1780 e 1781.10 relativi ai soci;

- il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto non sussiste il fumes boni juris e, per quanto concerne il periculum in mora, la richiesta, così come pervenuta, è estremamente generica, non supportata da alcun elemento di prova.

In via principale e nel merito chiede:

- il rigetto del ricorso;

- la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

All'udienza dell'11.07.2011, per il contribuente era presente l'Avv. Paolo di Paola e per l'Ufficio il dott. Gilardi, i quali si riportano ai rispettivi atti.

Il difensore del contribuente ha chiesto di allegare all'odierno verbale di udienza, una propria nota che ha depositato e che è andata a far parte integrante del verbale d'udienza. La Commissione, esaminati gli atti di causa, rileva che il ricorso in esame, merita di essere accolto.

Corretta appare la tesi della difesa, espressa in sede di udienza, di applicazione al procedimento dell'art. 115 del C.P.C., che è in effetti applicabile anche al processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. nr. 546/1992.

L'ufficio, infatti, non ha "specificatamente" contestato nelle sue "controdeduzioni" i due procedimenti di ricostruzione dei ricavi, analiticamente documentati ed illustrati nel ricorso dal contribuente.

Va rilevato come nelle controdeduzioni depositate, nell'odierno procedimento da parte dell'ufficio, non si riscontra neppure una contestazione, sia pure generica degli elementi di cui sopra, per cui tale comportamento è da considerare come mancata contestazione (vedasi in proposito, sentenza della Corte di Cassazione nr. 8933 del 15.04.2009).

In conclusione, per il principio della non contestazione, già utilizzato nel processo tributario (per ultima, Corte di Cassazione sez. Tributaria, Sentenza nr. 7408 del 31.03.2011) ed in relazione alla ricostruzione dei ricavi e dei documenti ivi collegati il ricorso merita di essere accolto.

Stante l'oggetto della materia trattata e la particolarità delle contestazioni proposte appare di giustizia compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, accoglie il ricorso come da domanda in via principale e compensa le spese.